SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1494)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FORLANI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1981

Riordinamento del Consiglio superiore della pubblica amministrazione

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è inteso, nella sua prima parte, ad una rimeditazione e ad una puntualizzazione delle attribuzioni del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, tenuto conto delle disfunzioni evidenziate nel rapporto sui principali problemi delle amministrazioni dello Stato trasmesso alle Camere il 16 novembre 1979.

Nel predetto rapporto si legge che lo Stato non sa di se stesso ciò che il più semplice imprenditore sa della propria impresa, e si individua la soluzione del problema in una ristrutturazione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione quale ufficio di documentazione dell'apparato dello Stato rispetto a se stesso e, indi, come uffici di propulsione e di studio per il riassetto delle singole strutture organizzative, ivi compresi i profili attinenti al personale.

A ciò si provvede con l'articolo 1 del disegno di legge, laddove, accanto alle attribuzioni consultive che già discendono dalla legislazione vigente, si configura il Consiglio superiore della pubblica amministrazione quale ufficio permanente di documentazione dell'apparato dello Stato e degli enti pubblici (non economici).

Nello stesso articolo 1 viene inoltre accentuata l'attività di impulso e iniziativa che, in parte, già compete al Consiglio superiore in base alla legislazione vigente, che, peraltro, la costringe (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1976,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

n. 328) alla sede annuale dell'esame dello schema di relazione di cui all'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Nella sua seconda parte o, forse meglio, nel suo complesso, il disegno di legge proposto tende a soddisfare un'altra esigenza, anch'essa enucleata nel rapporto sui principali problemi della pubblica amministrazione ed il cui soddisfacimento confluisce, ai fini di specie, nel risultato di ottenere una migliore funzionalità del Consiglio.

Trattasi dell'esigenza di « delegificazione », cioè dell'esigenza di una revisione dell'attuale legislazione basata sul criterio che, laddove non esistono ostacoli di ordine costituzionale, soltanto i princìpi debbono essere contenuti in atto legislativo, mentre l'elaborazione di essi deve essere affidata al più duttile strumento del regolamento, che permette aggiornamenti ed aggiustamenti più rapidi.

Pertanto, il presente disegno di legge agli articoli 2 e 4 si limita ad adottare alcune norme fondamentali, rinviando lo svolgimento di alcune di esse alla sede del regolamento da adottarsi con atto del Presidente della Repubblica.

Alla stessa sede l'articolo 5 demanda le materie di più stretta pertinenza regolamentare, nel mentre il settore relativo al funzionamento del Consiglio viene rimesso ad atto regolamentare da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio.

A sè stante il precedente articolo 3, che detta direttamente norme per la fondamentale materia delle guarentigie.

Con norma finale di salvaguardia si prevede poi che, fino a quando non sarà emesso il nuovo regolamento, per le materie che esso dovrà disciplinare, restano in vigore le norme primarie vigenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Attribuzioni*)

Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è organo di consulenza tecnico-amministrativa del Governo per le questioni inerenti all'organizzazione e al funzionamento dei servizi dello Stato e degli enti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.

Ai suddetti fini, il Consiglio esprime parere sullo schema di relazione di cui all'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, formulando anche proposte al Governo sugli indirizzi generali da seguire in materia di funzionamento della pubblica amministrazione, organizzazione degli uffici, semplificazione dei procedimenti e qualificazione del personale.

Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è ufficio di documentazione permanente dell'apparato amministrativo dello Stato e degli enti indicati nel primo comma, coordinandosi con gli altri uffici di pubbliche amministrazioni che provvedono a compiti analoghi; svolge compiti di studio e propulsione delle singole strutture organizzative, ivi compresi i profili attinenti al personale.

Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione può essere sentito su ogni questione generale inerente alla pubblica amministrazione, all'adeguamento di essa al piano di integrazione europea e ai rapporti tra Stato, regioni ed enti locali.

Il Consiglio è sentito nei casi previsti dalla legge e su ogni proposta di modifica delle disposizioni concernenti la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il Governo può affidare al Consiglio, nelle materie di sua competenza, lo studio di particolari questioni e la formulazione di proposte.

Art. 2.

(*Composizione*)

Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui delegato e si compone di membri ordinari e straordinari.

I membri ordinari, in numero non superiore a 72, sono nominati per due sesti tra i dirigenti generali delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici, nonchè tra i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, tra gli avvocati dello Stato e tra esperti in problemi di organizzazione, funzionamento e perfezionamento dei servizi pubblici scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri; per un sesto tra esperti nei problemi anzidetti, su designazione delle regioni, dell'Associazione nazionale comuni italiani e dell'Unione province d'Italia; per tre sesti da rappresentanti del personale delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Alle adunanze del Consiglio superiore della pubblica amministrazione possono partecipare, su invito del presidente della sezione, con voto consultivo, membri straordinari, in relazione alla trattazione di problemi attinenti a specifiche branche di attività o servizi.

Per ciascuno dei membri ordinari è nominato un supplente.

Art. 3.

(*Guarentigie*)

I membri ordinari ed i loro supplenti, durante l'esercizio del loro ufficio, possono essere collocati a riposo solo a domanda o per raggiungimento dei limiti massimi di età o di servizio.

Gli stessi non possono essere collocati di ufficio in aspettativa per infermità, dispensati dal servizio, sottoposti a procedimento disciplinare se non previo parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Tale parere è altresì necessario perchè possa iniziarsi, dopo la cessazione dalla carica, procedimento disciplinare per addebiti relativi all'esercizio dell'ufficio o ad esso connessi. I membri ordinari ed i loro supplenti durante lo stesso periodo non possono essere trasferiti, se non a domanda o con loro consenso, a sede di servizio diversa da quella cui si trovano assegnati al momento della nomina.

Art. 4.

(Uffici di segreteria)

Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione si avvale di una segreteria generale e di una segreteria di sezione.

Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro preposto all'amministrazione cui l'impiegato appartiene ed è scelto tra gli impiegati delle amministrazioni dello Stato con qualifica di dirigente generale.

Con le stesse modalità è nominato per ogni sezione un segretario di sezione con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Il segretario generale ed i segretari di sezione possono essere collocati fuori ruolo.

Art. 5.

(Delegificazione)

Con regolamento emanato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro e udito il parere del Consiglio di Stato, si provvede a disciplinare le seguenti materie:

1) ripartizione dei membri ordinari fra le categorie di cui al precedente articolo 2, secondo comma; designazione e nomina dei

membri ordinari e loro supplenti; durata e cessazione dall'incarico;

2) numero delle sezioni; modalità e criteri per l'assegnazione dei membri ordinari alle sezioni; competenze dell'adunanza generale;

3) svolgimento delle adunanze e loro validità; pareri e loro pubblicità;

4) compiti del segretario generale e dei segretari di sezione; organizzazione dei rispettivi uffici; modalità di assegnazione agli uffici di segreteria di personale delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo; modalità di determinazione del relativo contingente;

5) conferimento di incarichi di studio e di ricerca.

La residua materia relativa al funzionamento del Consiglio ed in particolare quella attinente alle modalità di convocazione e di votazione, alla ripartizione degli affari tra le sezioni, all'affidamento di affari ad adunanze congiunte di sezioni, ai relatori, all'istituzione di apposite commissioni referenti e al deposito della relazione è disciplinata da regolamento adottato, previo parere dell'adunanza generale del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Fino a quando non saranno intervenute le norme regolamentari di cui ai precedenti commi restano in vigore, per le materie ivi contemplate, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1976, n. 328.